

DDL Stabilità 2014-1016: avvio dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato

4 Novembre 2013

E' all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" ([DDL 1120/S](#) - Relatori il Sen. Antonio D'Alì del Gruppo PdL ed il Sen. Giorgio Santini del Gruppo PD).

Tra le principali misure del provvedimento si segnalano, in particolare, le seguenti:

IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

-viene conferita al Governo la delega a definire, sentita la Conferenza Unificata e le società di gestione del risparmio, **un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici** al fine di consentire introiti per il 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui; (art. 10,c.6);

-viene disposta la **soppressione** dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze **per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari**; (art. 10,c.20)

-viene previsto, **alla scadenza dello stato di emergenza**, il **subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti** in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali e in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni dello stato d'emergenza e di grandi eventi; (art. 10,c.29)

-viene previsto, nelle more dell'adozione delle ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, che **le disponibilità di competenza e di cassa** delle spese rimodulabili delle missioni di spesa **di ciascun Ministero sono accantonate e rese indisponibili** nei limiti e secondo quanto indicato nella tabella allegata al provvedimento. Restano **esclusi** da tali limitazioni, tra l'altro, **gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed alla realizzazione delle opere** e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento **Expo Milano 2015**; (art.10,c.33)

-vengono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare **entro il 15 gennaio 2015**, **variazioni delle aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni** vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3000 milioni per il 2015, 7000 milioni per il 2016 e 10.000 milioni per il 2017; (art.

10,c.35)

-viene previsto che le autorizzazioni di spesa relative ai **trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private** specificatamente elencate siano **ridotte** per gli importi indicati in un'apposita tabella; (art. 10,c.36)

-viene disposto che le **gestioni commissariali straordinarie delle amministrazioni provinciali cessano il 30 giugno 2014**; (art. 10,c.41)

-vengono **individuati, per il periodo 2014-2017, gli obiettivi del patto di stabilità interno** delle Regioni e delle Province autonome ed aggiornata la base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno, nel medesimo periodo, per gli enti locali. Viene, inoltre, introdotta **l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il 2014, dei pagamenti in conto capitale** sostenuti da Province e Comuni **per un importo complessivo di 1000 milioni di euro nonché dei pagamenti sostenuti nel 2014 dagli enti territoriali per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili** alla data del 31 dicembre 2012 e per gli ulteriori debiti specificatamente indicati, per un importo complessivo di 500 milioni di euro. Tali esclusioni operano per ciascun ente in misura pari all'importo attribuito, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 febbraio 2014, in proporzione alle richieste degli spazi finanziari effettuate dagli stessi; (artt. 13 e 14)

-vengono **assoggettate al patto di stabilità interno le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali** che presentano i requisiti specificatamente indicati, con la previsione di sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; (art. 15)

IN MATERIA DI SVILUPPO E COESIONE

- viene **incrementata la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione** per il periodo di programmazione 2014-2020 di 54,8 miliardi di euro di cui l'80% in favore del Mezzogiorno; (art.3, c. 1)

- viene **incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile** di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni di euro per il 2015, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati; (art.3, c. 7)

-viene **incrementata di 50 milioni di euro per il 2014 il Fondo di rotazione volto al sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese**; (art.3, c. 8)

-vengono **estese anche alle grandi imprese le** misure di cui all'art. 3 del DL 5/2009 sulla realizzabilità delle **operazioni di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti**, per finalità di sostegno dell'economia; (art. 3,c.15)

-vengono **fissati i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2014-2020)** per tutti i Fondi europei compresi nel Quadro

strategico Comune. In particolare, la quota di cofinanziamento nazionale pubblica viene assicurata, per il 70% con risorse a carico dello Stato tramite un Fondo di rotazione e per il restante 30% con risorse a carico degli bilanci degli enti territoriali e degli altri organismi pubblici partecipanti al programma. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo possono avvalersi della **Consip Spa**, in qualità di **centrale di committenza**, per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati all'attuazione degli interventi relativi ai suddetti programmi; (art. 8,c.1 e 8)

IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

- vengono **stanziati risorse per una serie di interventi** tra cui: la manutenzione straordinaria della rete stradale e l'attuazione dei contratti di programma stipulati tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS Spa (335 milioni di euro per il 2014) e ferroviaria (500 milioni di euro per il 2014); la prosecuzione dei lavori del MOSE (200 milioni per il 2014, 100 milioni per il 2015, 71 milioni per il 2016 e 30 milioni per il 2017); (art. 4,c.1,3 e 4)

-viene **autorizzata la spesa** di 80 milioni di euro nel 2014 e 70 milioni nel 2015 **per il pagamento dei debiti relativi a opere pubbliche affidate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** a seguito della cessazione dell'**intervento straordinario nel Mezzogiorno**; (art. 4,c.11)

IN MATERIA DI EDILIZIA ED AMBIENTE

- vengono **stanziati 30 milioni di euro per il 2014, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 milioni di euro per il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio**. Tali interventi prevedono, in particolare, che:

- le risorse esistenti per il dissesto idrogeologico non impegnate al 31 dicembre 2013 (nel limite di 600 milioni di euro) e ulteriori risorse destinate dal CIPE a tale scopo siano utilizzate per progetti immediatamente cantierabili;

- il Ministero dell'Ambiente verifichi, entro il 1° marzo 2014, la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di velocizzare gli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone;

- entro il 30 aprile i soggetti impegnati in interventi contro il dissesto idrogeologico finalizino le risorse disponibili presentando specifica informativa al CIPE;

- la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei

lavori entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca del finanziamento statale; (art. 5,c.1)

- vengono **istituiti: un Fondo** con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016 **per finanziare un piano straordinario di tutela e gestione delle risorse idriche** finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani **nonché un Fondo** con una dotazione di 30 milioni per il 2014 e altri 30 per il 2015 **per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive**; (art. 5,c.2 e 3)

-viene disposto, per la **ricostruzione privata** nei Comuni interessati dal **sisma in Abruzzo**, che l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali. Vengono, inoltre, stanziati 7,5 milioni di euro, rispettivamente, per il 2014 e per il 2015 al fine di permettere il completamento della **ricostruzione** dei territori colpiti dal sisma **in Campania e Basilicata**; (art. 9, c.2)

-viene **rifinanziato il Fondo per** lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (10 milioni nel 2014, 15 milioni nel 2015 e 20 milioni nel 2016) al fine di garantire la **costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti**; (art. 9,c.21)

IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE

-viene **istituito in tutti i Comuni un tributo sui servizi comunali, TRISE**, articolato in due componenti: la **TARI** che assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e la **TASI**, finalizzata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. In particolare, la **TARI** è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti e per la sua applicazione si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

La **TASI** è calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari dell'immobile. Nel caso di immobili affittati il conduttore partecipa per una quota, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 % e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La sua base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). **L'Aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille**, il Comune può comunque rideterminare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. **Per il 2014 l'aliquota massima della TASI sull'abitazione principale viene fissata al 2,5 per mille.** ; (art 19, 20 c.1 e 21

c. 6-9);

-viene definitivamente eliminata dall'ambito di applicazione dell'IMU l'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - secondo quanto già previsto dal regime IMU dettato dal DL 102/2013, convertito dalla L.124/2013) e viene, altresì, prevista, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la **deducibilità dell'IMU afferente agli immobili strumentali**, nei limiti del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del lavoro autonomo. Viene, inoltre, disposto, per il medesimo periodo d'imposta, che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile **dell'IRPEF nella misura del 50 per cento**; (art 23)

- viene **prorogata** al 31 dicembre 2014 **la detrazione** con aliquota **del 65%** spettante per le spese di riqualificazione energetica (nonché per interventi di miglioramento di tenuta sismica degli edifici) **ridotta al 50% per il 2015**. Tale proroga opera anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: detrazione del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2015 e detrazione del 50% per le spese sostenute dal primo luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.

Prorogata, inoltre, al 31 dicembre 2014 **la detrazione** con aliquota **del 50%** spettante per le spese di ristrutturazioni edilizie ridotte al 40% nel 2015 e al 36% nel 2016, confermando il limite di 96mila euro complessivi per unità abitativa.

In conseguenza di tali proroghe, viene posticipato al **31 dicembre 2015 il termine** di cui all'art. 15 del DL 63/2013 **entro cui adottare misure ed incentivi** selettivi **di carattere strutturale**.

Prorogata, altresì, fino al 31 dicembre 2014, la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica legati agli interventi di ristrutturazioni edilizie; (art. 6,c.7)

- viene introdotta la facoltà, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni**, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; (art. 6,c.8)

-per consentire la **riforma del catasto** (prevista dal disegno di legge di delega fiscale), viene autorizzata la spesa di 20 milioni nel 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016; (art. 9,c.14)

-vengono previste, tra l'altro, norme sulla **compensazione dei crediti d'imposta** per importi superiori a 15.000 euro. Nello specifico, i soggetti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un importo superiore alla cifra suddetta, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art.35, comma a del D.Lgs 241/97. In alternativa le società

sottoposte al controllo contabile ai sensi dell'art.2409-bis del Codice civile possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo; (art 17, c.1)

-viene prevista, altresì, **l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi per la razionalizzazione delle detrazioni per oneri** di cui all'art.15, del Testo unico delle imposte dei redditi (DPR 917/1986), al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488, 4 milioni per il 2014, 772,8 milioni di euro per il 2015 e 564,7 a decorrere dal 2016. Ove tali provvedimenti non siano adottati alla data suddetta la misura della detrazione prevista dall'art. 15 del TUIR è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre, con apposito DPCM da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n.2 allegato al provvedimento sono stabilite le percentuali di fruizione in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della relativa normativa del credito d'imposta; (art 17,c.2-4)

-vengono introdotti **controlli preventivi, anche documentali, effettuati dalla Agenzia delle entrate sulla spettanza delle detrazioni** per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4000 euro e prorogato, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà pari al 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro; (art 18,c.1)

- viene **modificata la disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell'ambito del processo tributario** di cui al DPR 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) ed introdotta nel processo tributario la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche. Le modalità operative di quest'ultima disposizione vengono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia da emanarsi entro 60 dall'entrata in vigore della legge; (art. 18,c.14)

-viene **fissata la misura dell'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse, gli atti e i provvedimenti rilasciati in via telematica**, pari a 16 euro. Viene previsto un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stabilità per stabilire le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze, atti a provvedimenti attraverso l'utilizzo di carte di credito di debito o prepagate. (art 18,c.6-7)

IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

-vengono **incrementati gli importi della detrazione IRPEF** spettante quando

nel reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e assimilati previsti dall'art. 13 del DPR 917/1986 (TUIR); (art. 6,c.1)

-viene disposta dal 1° gennaio 2014 con decreto del Ministero del Lavoro, la **riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali nei limiti specificatamente indicati; (art. 6,c.2)

-viene prevista la **deduzione dall'IRAP** del costo del personale per i nuovi assunti a tempo indeterminato a partire dall'anno di imposta 2014 per un massimo di 15.000 euro all'anno per ciascun nuovo assunto, a condizione che venga incrementato il numero dei lavoratori assunti rispetto a quelli mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente; (art. 6,c.3)

- viene riconosciuta dal 1° gennaio 2014 la **restituzione completa** (in luogo delle ultime sei mensilità) del contributo addizionale **ASPI** nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato; (art. 6,c.4)

-viene previsto, per il 2014, lo stanziamento di ulteriori **600 milioni** di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al fine di **rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga**. Viene, inoltre, autorizzata per il 2014 la spesa di: 40 milioni di euro per il **finanziamento dei contratti di solidarietà** e di 50 milioni di euro per il finanziamento delle **proroghe a 24 mesi della CIGS** per cessazione di attività; (art. 7,c.1)

-viene **rifinanziato** con 250 milioni di euro per il 2014 **il Fondo per la non autosufficienza**; (art. 7,c.3)

-viene prevista, per il triennio 2014-2016, la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici** secondo le indicizzazioni specificatamente indicate; (art. 12,c.1)

Il provvedimento si compone, inoltre delle seguenti Tabelle:

- tabelle A e B con le indicazioni delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e di conto capitale;

- tabella C che indica gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità;

- tabella D contiene, invece, le riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente;

- tabella E recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con i relativi rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.